



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Autorizzazione alla società “Biozoo S.r.l.” ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all’art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis e 8-quinques, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il Decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/95, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto Ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007,



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Vista la nota del data 31 gennaio 2012 con la quale Accredia ha comunicato di aver disposto per "Biozoo srl" l'adozione del provvedimento di sospensione dell'accreditamento per mesi quattro a decorrere dal 30 gennaio 2012;

Considerato che l'art.27 punto 5 lettera d) del Regolamento (CE) n. 834/2007 prevede che l'organismo di controllo deve essere accreditato alla norma EN 45011 o alla guida iso 65;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 punto 9 lettera d) del Regolamento (CE) n. 834/2007, l'autorità competente revoca l'autorizzazione dell'organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei punti 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14 del medesimo articolo;

Visto il Decreto di revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 all'organismo di controllo "Biozoo srl", in Sassari.

Vista l'istanza presentata in data 30 marzo 2012 con la quale la società "Biozoo srl" chiede, una volta revocato il provvedimento di sospensione dell'accreditamento, di essere autorizzata ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 del Reg. Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007;

Vista la comunicazione del 10 maggio 2012 con la quale Accredia ha disposto la revoca del provvedimento sanzionatorio di sospensione dell'accreditamento alla norma EN 45011 per "Biozoo srl" a decorrere dal 8 maggio 2012 data della riunione del Comitato Settoriale di Accreditamento per le produzioni Agroalimentari di qualità di Accredia ;

Visto il parere favorevole espresso in data 15 maggio 2012 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 220/95, in merito alla richiesta di autorizzazione ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di "Biozoo Srl", ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 220/95;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DECRETA:

Articolo 1

1. "BIOZOO srl", con sede a Sassari, via Chironi n.9, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi nn. 2 e 3 del D. Lgs n. 220/95 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli vivi o non trasformati, sui prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione, sui mangimi e sui materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, con codice IT – BIO - 010.

2. "BIOZOO srl" nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e s.m.i e dal D.Lgs. n. 220/95.

Articolo 2

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del D.M. del 26/02/07, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, la variazione della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le non conformità commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del Reg. (CE) 834/07.

3. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni previsti dai Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale del settore agricoltura biologica.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 220/95, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

Laura La Torre
Direttore Generale